



Parametri ESG e crescente rilevanza per le imprese

Dott. Marcello Marzano
Presidente Commissione Finanza e Impresa
ODCEC Pisa
4 luglio 2024



Agenda

- **Premessa e inquadramento normativo**
- **ESG**
- **ESRS - Introduzione**
- **ESRS - La struttura**
- **ESRS: l'impatto sulla PMI**
- **ESRS e aspetti ambientali**
- **ESRS e aspetti sociali**
- **ESRS VSME**



Premessa e inquadramento normativo



Premessa e inquadramento normativo

Il 25 settembre 2015, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato il programma d'azione Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, articolato in 169 “target” raggruppati in **17 macro-obiettivi (Sustainable Development Goals, di seguito anche “SDGs”)**, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.

Premessa e inquadramento normativo

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE





Premessa e inquadramento normativo

In coerenza con il ruolo decisivo svolto, nella definizione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile l'UE assunse l'impegno di guidarne anche la fase di attuazione, mediante l'**integrazione** degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) **nelle politiche europee**.



Premessa e inquadramento normativo

Nello stesso anno, la Commissione Europea, sottoscrivendo gli Accordi di Parigi, ha concordato sulla necessità di raggiungere, entro il 2030, obiettivi in termini di riduzione dei gas serra rispetto ai livelli del 1990 (-40%), percentuale di fabbisogno energetico soddisfatto attraverso fonti rinnovabili (32%) e miglioramento dell'efficienza energetica rispetto al 1990 (+32,5%).

L'accordo di Parigi



Soglia per il riscaldamento globale (gradi centigradi tollerabili in più, rispetto alla temperatura media del mondo in età preindustriale)

sotto i 2 gradi d'obbligo

sforzi fino a 1,5



Riduzione delle emissioni di CO2 (anidride carbonica)

"equilibrio tra emissioni da attività umane e rimozioni di gas serra"

entro la seconda metà del XXI secolo
(ma "picco da raggiungere il più presto possibile")



Finanziamenti dei "Paesi avanzati" a quelli "in via di sviluppo"

100 miliardi di dollari
entro il 2020
(roadmap precisa da definire)

I "Paesi emergenti" possono contribuire in modo volontario



Fondi ai Paesi con danni già permanenti e irreversibili ("loss and damage")

Auspicati
ma con un meccanismo che dà poca garanzia ai Paesi più colpiti

L'articolo non può esser usato per far causa alle aziende più inquinanti

ANSA centimetri

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2015/12/12/clima-hollande-e-un-accordo-che-vale-per-un-secolo_318814e3-66dc-4ff4-a6f8-19775003dc75.html



Premessa e inquadramento normativo

Nel febbraio 2020, dando seguito a quanto preannunciato nella Strategia annuale per la crescita sostenibile, la Commissione europea ha presentato le relazioni per Paese 2020, recanti un'analisi e un monitoraggio più approfonditi degli SDGs.



Premessa e inquadramento normativo

In cui a corredo dell'analisi delle dinamiche economiche e sociali, figurava una sezione dedicata alla sostenibilità ambientale, con lo scopo di appoggiare le iniziative degli Stati membri e individuare sinergie e possibili compromessi tra le politiche ambientali, sociali ed economiche a livello nazionale.



Premessa e inquadramento normativo

Un apposito allegato alle relazioni per Paese illustra inoltre la performance del singolo Stato membro in questione proprio in relazione agli SDGs e ne monitora i progressi in base agli indicatori predisposti da Eurostat.



Premessa e inquadramento normativo

La Commissione invitò gli Stati membri a fare monitorare l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nei rispettivi programmi nazionali di riforma (PNR), per consentire di cogliere gli aspetti trasversali all'economia delle politiche connesse agli obiettivi di sviluppo sostenibile.



Premessa e inquadramento normativo

Per ciò che concerne gli aspetti più strettamente connessi alle **dinamiche finanziarie** e agli strumenti per il supporto ai target di crescita sostenibile e, più in generale, alla realizzazione dell'Agenda 2030, le istituzioni europee avviarono un ampio programma di riforma dei mercati finanziari:



Premessa e inquadramento normativo

1) dicembre 2016 la Commissione Europea ha costituito un gruppo di esperti (High-Level Expert Group on Sustainable Finance – “HLEG”) con il compito di elaborare raccomandazioni funzionali allo sviluppo della finanza sostenibile.



Premessa e inquadramento normativo

Sulla base delle raccomandazioni dell’HLEG, a marzo 2018 la Commissione Europea ha pubblicato il **Piano d’Azione per finanziare la crescita sostenibile** (“Action Plan on Financing Sustainable Growth”), che contiene una serie misure specifiche e relative scadenze.



Premessa e inquadramento normativo

Il Piano ha l'obiettivo di **incrementare e sostenere gli investimenti in progetti sostenibili**, promuovendo l'integrazione di criteri ambientali, sociali, e di governance ("ESG") nella gestione dei rischi e nell'orizzonte temporale valutato dagli operatori finanziari.

In particolare, le azioni previste sono destinate a:

Premessa e inquadramento normativo

1) orientare flussi finanziari verso investimenti sostenibili. Nel 2016 l'Europa registrava un divario annuo di investimenti di quasi 180 miliardi di EUR per realizzare gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE entro il 2030. (BEI, "Restoring EU competitiveness" ("Recupero della competitività dell'UE"), 2016)





Premessa e inquadramento normativo

Secondo le stime della Banca europea per gli investimenti (BEI), il divario di investimenti complessivo nei trasporti, nell'energia e nell'infrastruttura di gestione delle risorse ammontava alla cifra annua di 270 miliardi



Premessa e inquadramento normativo

2) **gestire in modo più efficace i rischi finanziari** che derivano dal cambiamento climatico, dal consumo di risorse, dal degrado ambientale e dalle disuguaglianze sociali.

Attualmente i rischi ambientali e climatici non sono adeguatamente tenuti in considerazione dal settore finanziario.

L'incremento delle catastrofi naturali di origine meteorologica significa che le imprese di assicurazione devono prepararsi a fronteggiare costi maggiori.



Premessa e inquadramento normativo

Le banche saranno anch'esse esposte a maggiori perdite a causa della minore redditività delle imprese più esposte ai cambiamenti climatici o altamente dipendenti da risorse naturali in via di esaurimento.

Fra il 2000 e il 2016, a livello mondiale, le catastrofi naturali di origine meteorologica hanno registrato un incremento del 46% e fra il 2007 e il 2016 le perdite economiche dovute a condizioni meteorologiche estreme nel mondo intero sono aumentate dell'86% (117 miliardi di euro nel 2016);



Premessa e inquadramento normativo

3) migliorare la trasparenza e incoraggiare un approccio di lungo periodo nelle attività finanziarie. La trasparenza delle imprese sui temi della sostenibilità costituisce un prerequisito che consente agli attori del mercato finanziario di valutare adeguatamente la creazione di valore a lungo termine da parte delle imprese nonché la relativa gestione dei rischi di sostenibilità.



Premessa e inquadramento normativo

Le comunicazioni societarie sono inefficaci se i rischi a più lungo termine non sono del tutto trasparenti e quindi impossibili da tenere in considerazione.



ESG

ESG





Per fattori Ambientali si intende il modo in cui una società utilizza le risorse e l'energia, i criteri con cui gestisce i rifiuti e le emissioni, nonché l'esistenza di eventuali piani per il cambiamento climatico;



Per fattori Sociali si intende il modo in cui una società considera la propria forza lavoro, di come si occupa della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché delle modalità con cui si relaziona con le comunità locali;



Per fattori di Governo Societario si fa riferimento alla diversità all'interno di un'organizzazione, alla struttura remunerativa dei dipendenti, all'etica aziendale, così come possono essere elementi rilevanti il ruolo del consiglio di amministrazione e il tipo di azionariato.



Nel corso dell'anno 2023, il tema della **sostenibilità e dei Principi ESG** è diventato sempre di più all'ordine del giorno e tutti i players del sistema economico e finanziario ne hanno **discusso**, confrontandosi e iniziando a darne un effettivo corso, seppur non in modo univoco, nella quotidianità degli **aspetti aziendali**.



Il settore che ha dato maggior impulso alla “presa di coscienza” degli aspetti legati alla Sostenibilità e ai Principi ESG è stato **quello finanziario-bancario**.



Un settore, tra i primi, che ha legato l'attività ordinaria di concessione dei finanziamenti ad una **concreta attuazione**, realizzazione, da parte delle aziende, di attività **economiche sostenibili** nel rispetto dei principi ESG.



E' aumentata la consapevolezza che tali aspetti **non possono più essere trascurati**, anzi questi ultimi devono, senza ulteriori indugi, essere considerati elementi della vita aziendale **non più prorogabili**.



La necessità di confronto tra tra aziende appartenenti allo stesso settore economico e/o tra settori trasversali ha fatto emergere alcune criticità dell'impianto tecnico-regolamentare, soprattutto con riferimento alla mancanza di uniformità delle regole di “valutazione” e di metodo.



“Sustainable Development Goals” (SDGs) dell’ONU devono entrare a far parte, stabilmente, dei **Piani strategici delle Aziende**, avendo un impatto diretto sulla pianificazione e programmazione dei Modelli di Business.



Le performance in ambito di sostenibilità devono entrare sempre di più nei **modelli di valutazione delle società**, dovendo queste definire strategie di medio-lungo termine.

Da qui l'importanza crescente della **rendicontazione ESG** e della **misurazione delle performance** aziendali in tale ottica.



I più importanti motivi che rendono fondamentali la misurazione in base ai fattori ESG o di Sostenibilità sono:

1. evitare il cosiddetto “**Greenwashing**”;
2. migliorare la **trasparenza della rendicontazione** delle informazioni ESG agli stakeholders;
3. permettere una migliore **mappatura dei rischi** ad essi associati mediante una corretta misurazione dei fattori ESG.



Il panorama normativo ha degli elementi base ben chiari e definiti, ma si sta lavorando per raggiungere delle norme comuni per **l'applicazione omogenea di tali concetti e principi.**

Negli ultimi anni sono stati adottati importanti provvedimenti a livello europeo che hanno definitivamente messo le basi per una **normazione unitaria e definita.**



Nell'ultimo quinquennio sono stati emanati:

1. **Regolamento UE 2019/2088 “Sustainable Finance Disclosure Regulation” – SFRD**
(Sostenibilità nell'ambito dei servizi finanziari)
2. **Regolamento UE 2020/852 “Regolamento sulla Tassonomia”** (Classificazione delle attività economiche che possono essere considerate sostenibili in tema ambientale);
3. **Regolamento Delegato UE 2021/2139 “Integrazione del Regolamento sulla Tassonomia”**
(Criteri di vaglio tecnico per determinare le condizioni per cui una attività economica contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici);
4. **Regolamento Delegato UE 2021/2178 “Integrazione del Regolamento sulla Tassonomia”**
(Precisazione del contenuto e della presentazione delle informazioni).



Il 2023 è stato caratterizzato da **due importanti steps** del percorso relativo al Reporting della “Sostenibilità”.

1) Direttiva UE 2022/2464 “Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD

2) Regolamento Delegato UE 2023/2772 “Integra la Direttiva 2013/34/UE con riferimento ai Principi di rendicontazione di sostenibilità”



1) Entrata in vigore dal 5 gennaio 2023, della **Direttiva UE 2022/2464 “Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD** - (Introduzione di obblighi di trasparenza più dettagliati per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità).



Tra le novità di questo provvedimento **si segnalano:**

- la sostituzione dell'espressione “di carattere non finanziario” con “informazioni sulla sostenibilità”;
- l'ampliamento del campo di applicazione;
- l'introduzione di obblighi di rendicontazione più dettagliati;
- l'obbligo di comunicare le informazioni sulla sostenibilità in una apposita sezione della “Relazione sulla Gestione” da parte dei soggetti destinatari della norma.



Da ultimo, gli Stati membri avevano tempo fino al 06/07/2024 per **recepire le disposizioni contenute nella Direttiva CSRD** (in Italia 10 giugno 2024, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo).



2) Approvazione del **Regolamento Delegato UE 2023/2772 “Integra la Direttiva 2013/34/UE con riferimento ai Principi di rendicontazione di sostenibilità”** (Principi Europei di Rendicontazione di Sostenibilità – ESRS - European Sustainability Reporting Standard).



Questo provvedimento è stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 22 dicembre 2023 ed è entrato in vigore dallo scorso 1 gennaio 2024 per gli esercizi finanziari con **decorrenza da pari data o da data successiva.**



Gli ESRS adottati specificano le informazioni che un'azienda deve comunicare **in merito agli impatti**, rischi e opportunità, **che la sua attività economica e industriale** ha in relazione alla sostenibilità ambientale, sociale e di Governance.



Le informazioni comunicate secondo gli ESRS standard consentono agli Stakeholders destinatari della comunicazione di sostenibilità di **comprendere gli impatti** rilevanti dell'impresa sulle persone e sull'ambiente.



ESRS

Introduzione



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA



Camera di Commercio
Firenze
dal 1770 la casa delle imprese



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



Camera di Commercio
Pistoia-Prato



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST



UNIONCAMERE
TOSCANA

isi innovazione
sviluppo
imprenditoriale
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE



Vi sono **tre categorie di ESRS:**

- 1) Principi trasversali;**
- 2) Principi tematici (E, S e G);**
- 3) Principi settoriali.**



I principi trasversali si applicano alle questioni di sostenibilità disciplinate da principi tematici e da principi settoriali.




I principi tematici riguardano un tema della sostenibilità (Ambientale – E, Sociale – S, Governance – G) e si articolano in temi, sottotemi e sottotemi specifici.



Da ultimo, i **Principi settoriali** si applicano a tutte le imprese di un settore e riguardano impatti, rischi e opportunità sostanziali, per **tutte le imprese di un settore specifico** e non sono coperti da principi tematici, nonché sono caratterizzati dal fatto di avere un alto grado di comparabilità.



Altro utile strumento operativo in ambito ESG - che ha visto la luce nel 2023 - è la “Small Business Sustainability Checklist” dell’IFAC (International Federation of Accountants) documento tradotto e reso pubblico dal CNDCEC lo scorso 28.12.2023.



<https://ifacweb.blob.core.windows.net/publicfiles/2023-11/Small%20Business%20Sustainability%20Checklist.pdf>



Gli ESRS (European Sustainability Reporting Standards) sono una serie di **norme sviluppate per standardizzare il modo in cui le aziende europee rendono conto** del loro impatto ambientale, sociale e di governance (ESG).



Gli ESRS sono parte integrante della **CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)**, concepita per rafforzare e standardizzare il reporting di sostenibilità nell'UE.



La CSRD amplia la portata del reporting di sostenibilità, chiedendo a un **maggior numero di aziende** di riferire in dettaglio il proprio impatto ESG.



Gli ESRS forniscono il quadro di riferimento e gli standard specifici che queste aziende devono seguire nel loro reporting, garantendo che le informazioni siano coerenti, comparabili e affidabili per gli investitori e gli altri stakeholder.



Sono importanti perché **migliorano la trasparenza e la comparabilità** delle informazioni sulla sostenibilità, aiutando investitori, consumatori e altri stakeholder a prendere decisioni informate.



Gli ESRS sostengono gli obiettivi del **Green Deal dell'UE**, promuovendo pratiche commerciali sostenibili e la transizione verso un'economia sostenibile e a basse emissioni di carbonio.

Structure of the European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

| General | Environment | Social | Governance |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| ESRS 1 General requirements | ESRS E1 Climate change | ESRS S1 Own workforce | ESRS G1 Business conduct |
| ESRS 2 General disclosures | ESRS E2 Pollution | ESRS S2 Workers in the value chain | |
| | ESRS E3 Water and marine resources | ESRS S3 Affected communities | |
| | ESRS E4 Biodiversity and eco systems | ESRS S4 Consumers and end-users | |
| | ESRS E5 Resource use and circular economy | | |



ESRS

La struttura



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA



Camera di Commercio
Firenze
dal 1770 la casa delle imprese



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



Camera di Commercio
Pistoia-Prato



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST



UNIONCAMERE
TOSCANA

isi innovazione
sviluppo
imprenditoriale
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE



• **Struttura degli ESRS**

Gli standard ESRS sono suddivisi in 12 documenti che coprono diverse aree:

- **Aspetti generali:**
- ESRS 1 Requisiti generali
- ESRS 2 Contenuti generali



- **Ambiente (E):**
- ESRS E1 Cambiamento climatico
- ESRS E2 Inquinamento
- ESRS E3 Risorse idriche e marine
- ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi
- ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare



- **Governance (G):**
- ESRS G1 Condotta aziendale



- **Sociale (S):**
- ESRS S1 Forza lavoro propria
- ESRS S2 Lavoratori della catena del valore
- ESRS S3 Comunità interessate
- ESRS S4 Consumatori ed utenti.



Le società interessate dagli ESRS sono quelle che **rientrano nell'obbligo della CSRD.**

Le disposizioni del CSRD si applicano a tutte le **grandi società, quotate o meno in borsa, e alle PMI quotate** (ad eccezione delle microimprese) che soddisfano almeno due dei seguenti criteri:

- Bilancio totale di oltre 20 milioni di euro.
- Fatturato netto superiore a 40 milioni di euro.
- Numero medio di dipendenti nell'esercizio superiore a 250.



Sono incluse anche le **società non comunitarie con un'attività sostanziale nell'UE** (con un fatturato superiore a 150 milioni di euro nell'UE) che hanno almeno una filiale (di grandi dimensioni o quotata) o una succursale (con un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro) nell'UE.

Si stima che più di 50.000 aziende nell'UE saranno tenute a pubblicare informazioni sulla sostenibilità ai sensi degli ESRS.



Calendario di attuazione del sistema ESRS

L'applicazione di questi standard di rendicontazione di sostenibilità sarà progressiva.

Gli standard entreranno in vigore tra il 2024 e il 2028 come segue:



- Dal **1° gennaio 2024** per le società già soggette alla Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (rendicontazione nel 2025 sui dati del 2024).
- Dal **1° gennaio 2025** per le grandi società non attualmente soggette alla Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (rendicontazione nel 2026 sui dati del 2025).



- Dal **1° gennaio 2026** per le PMI e le altre società quotate in borsa (rendicontazione nel 2027 su dati del 2026); le PMI possono rinunciare fino al 2028.
- Dal **1° gennaio 2028** per le società non UE con attività significative nell'UE (rendicontazione nel 2029 su dati del 2028).



Quali sono i cambiamenti introdotti dagli ESRS

Gli ESRS introducono cambiamenti significativi nel reporting di sostenibilità per le aziende interessate.

Vediamo in dettaglio i principali.



Doppia Materialità

L'approccio della **doppia materialità** prevede che le aziende rendano conto non solo di come le questioni di sostenibilità influiscono sulla loro performance finanziaria (**materialità finanziaria**), ma anche dell'impatto delle loro operazioni sulla società e sull'ambiente (**materialità d'impatto**).

In questo modo si favorisce una comprensione più approfondita della sostenibilità complessiva dell'azienda.



• Temi e livelli di informazione

Il reporting ESRS dovrebbe essere strutturato intorno ai principi della doppia materialità, coprendo gli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG).



Dovrebbero includere **informazioni sulla strategia** e sulla governance, sull'impatto della sostenibilità e su come le questioni di sostenibilità influenzano l'azienda.



La struttura dettagliata varia a seconda delle esigenze specifiche di ogni azienda e dei requisiti settoriali, ma in generale dovrebbe fornire una visione chiara della sostenibilità dell'azienda, comprese **le politiche, gli obiettivi e le metriche di performance.**



ESRS: l'impatto sulla PMI



La nuova direttiva chiede alle grandi imprese di identificare e valutare gli impatti delle proprie attività sui fattori ESG lungo l'intera catena del valore.

Ciò significa considerare nel proprio Impact Assessment sia le imprese con cui collabora a monte (fornitori) che a valle (clienti).



E' chiaro, quindi, come la misurazione, il monitoraggio e la relazione sulle performance ESG saranno richiesti anche alle PMI (quotate e non) che spesso costituiscono la rete di approvvigionamento per le grandi aziende.

Di conseguenza, le PMI diventeranno inevitabilmente parte integrante di questo processo di cambiamento sostenibile



La sfida principale per queste piccole-medie realtà sarà quindi quello di adottare un sistema di raccolta e misurazione dei dati che sia affidabile e che consenta il controllo delle prestazioni ESG ai fini della pianificazione strategica e del “target setting”.



Un approccio più flessibile per le PMI: principio di proporzionalità e standard semplificati.

In risposta alle preoccupazioni espresse dalle imprese europee riguardo le molte difficoltà a cui dovranno far fronte per adeguarsi alla nuova direttiva, la Commissione ha rivisto la prima bozza degli European Sustainability Reporting Standard (ESRS) che andranno applicati.



L'obiettivo è quello di offrire alle PMI un approccio proporzionale alle dimensioni e caratteristiche dell'impresa e graduale ai requisiti di rendicontazione ambientali e sociali, in particolare quelli non strettamente legati alla crisi climatica e non prioritari per l'azienda.



Ad esempio, secondo il principio di proporzionalità, alle PMI della catena di fornitura potranno essere richieste informazioni di sostenibilità dall'azienda capo-filiera se ragionevoli, secondo la regola degli standard di reporting semplificati (Draft ESRS for Llisted Small and Medium Enterprises – LSME – e Voluntary Draft ESRS for SMEs outside CSRD – VSME).



ESRS for Listed Small and Medium Enterprises – LSME

Gli standard per le PMI quotate (ESRS LSME) saranno emessi come atto delegato e entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. Lo scopo dell'ESRS LSME è quello di stabilire requisiti di rendicontazione proporzionati e pertinenti alla portata e alla complessità delle attività e alle capacità e caratteristiche delle PMI quotate interessate. Si prevede che ciò aiuterà queste imprese ad ottenere un migliore accesso ai finanziamenti e favorire l'attrattività degli investitori nei mercati finanziari, poiché consentirà la disponibilità di informazioni standardizzate sulla sostenibilità.

L'attuale bozza degli ESRS LSME prevede solo tre sezioni: «1. Requisiti generali», «2. Informativa generale» e «3. Politiche, azioni e obiettivi», e tre sezioni dedicate ai parametri, «4. Ambiente», «5. Sociale» e «6. Condotta commerciale».



Voluntary ESRS for Not-Listed Small and Medium Enterprises – VSME

L'EFRAG ha inoltre sviluppato uno standard volontario di rendicontazione sulla sostenibilità per le PMI non quotate (VSME), sempre con l'obiettivo di supportarle nell'accesso a finanziamenti ed evitare la loro discriminazione per l'assenza di dati ESG standardizzate.



Questi standard si propongono come un semplice strumento di reporting per rispondere alle richieste di informazioni sulla sostenibilità che ricevono dalle controparti aziendali (ad esempio, banche, investitori o società più grandi di cui sono fornitori) in modo efficiente e proporzionato, nonché per facilitare la loro partecipazione alla transizione verso un'economia sostenibile.



L'attuale bozza degli ESRS VSME è strutturata in un Modulo Base e in due moduli opzionali aggiuntivi: un Modulo narrativo su Politiche, Azioni e Obiettivi (PAT) e un Modulo Business Partners.

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2024/03/Traduzione-ESRS-VSME-ED_18-marzo-2024.pdf





ESRS e aspetti ambientali



Come si collocano gli ESRS rispetto ad altri standard di rendicontazione della sostenibilità come il GRI o il SASB?

- L'ESRS, il GRI (Global Reporting Initiative) e il SASB (Sustainability Accounting Standards Board) sono tutti quadri di riferimento per la rendicontazione della sostenibilità, concepiti per aiutare le organizzazioni a comunicare le proprie performance di sostenibilità. Tuttavia, esistono differenze fondamentali nel loro approccio e nella loro applicazione:
- **ESRS:** progettati specificamente per soddisfare i requisiti normativi dell'UE ai sensi della CSRD, gli ESRS hanno un approccio a doppia materialità, il che significa che le aziende devono riferire sia l'impatto sulla sostenibilità delle loro operazioni sia l'impatto delle questioni di sostenibilità sull'azienda. Gli ESRS sono obbligatori per un'ampia gamma di grandi aziende, comprese le PMI quotate, all'interno dell'UE.
- **GRI:** Fornisce un quadro globale per il reporting volontario che si concentra sull'impatto di un'organizzazione sull'ambiente, sulla società e sull'economia. Il GRI si distingue per la sua attenzione alla trasparenza e alla responsabilità, consentendo alle organizzazioni di scegliere quali aspetti siano rilevanti per la rendicontazione.
- **SASB:** Si concentra sulla materialità finanziaria, fornendo standard specifici per il settore sulle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) più rilevanti per gli investitori. Il SASB risponde principalmente alle esigenze informative degli investitori.



GRI STANDARDS

GRI 302: Energia 2016

302

DATA DI ENTRATA IN VIGORE 1 LUGLIO 2018
STANDARD SPECIFICO



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA



Camera di Commercio
Firenze
dal 1770 la casa delle imprese



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



Camera di Commercio
Pistoia-Prato



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST



UNIONCAMERE
TOSCANA

isi
innovazione
sviluppo
imprenditoriale
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

2. Informativa sul tema

Informativa 302-1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione

REQUISITI

L'organizzazione deve rendicontare le seguenti informazioni:

- a. Consumo totale di combustibili nell'organizzazione derivanti da fonti di energia non rinnovabile, in joule o multipli, e includendo i tipi di combustibili utilizzati.
- b. Consumo totale di combustibili nell'organizzazione derivanti da fonti di energia rinnovabile, in joule o multipli, e includendo i tipi di combustibili utilizzati.
- c. In joule, wattora o multipli, il totale dei seguenti consumi:
 - i. consumo di energia elettrica
 - ii. consumo di energia di riscaldamento
 - iii. consumo di energia di raffreddamento
 - iv. consumo di energia di vapore
- d. In joule, wattora o multipli, il totale delle seguenti energie:
 - i. energia elettrica venduta
 - ii. energia di riscaldamento venduta
 - iii. energia di raffreddamento venduta
 - iv. energia di vapore venduta
- e. Il consumo totale di energia interno all'organizzazione, in joule o multipli.
- f. Standard, metodologie, ipotesi e/o strumenti di calcolo utilizzati
- g. Fonte dei fattori di conversione utilizzati.

Requisiti di compilazione

- 2.1 Quando compila le informazioni specificate nell'Informativa 302-1, l'organizzazione deve:
- 2.1.1 evitare di contare due volte il consumo di combustibile quando rendicontra il consumo di energia generata autonomamente. Se l'organizzazione genera energia elettrica da una fonte di combustibile rinnovabile o non rinnovabile e poi consuma l'energia elettrica generata, il consumo di energia andrà calcolato una volta sola come consumo di combustibile.
 - 2.1.2 rendicontare il consumo di combustibile separatamente per fonti di combustibile rinnovabili o non rinnovabili;
 - 2.1.3 rendicontare solo l'energia consumata da imprese di proprietà dell'organizzazione o da essa controllate;
 - 2.1.4 calcolare il consumo totale di energia interno all'organizzazione in joule o multipli mediante la seguente formula:



EXPOSURE DRAFT

ESRS E5
Resource use and circular economy

April 2022



Open for comments until 8 August 2022

PTF-ESRS
Project Task Force on European sustainability reporting standards

EFRAG



Disclosure Requirement E1-5 – Energy consumption and mix

33. The undertaking shall provide information on its energy consumption and mix.

³ This information supports the information needs of financial market participants subject to Regulation (EU) 2019/2088 as reflecting an additional indicator related to principal adverse impacts as set out by indicator #4 in Table 2 of Annex 1 of the related Delegated Regulation with regard to disclosure rules on sustainable investments (respectively “Investments in companies without carbon emission reduction initiatives”); and is aligned with the Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1818 (Climate Benchmark Regulation), Article 6.

34. The objective of this Disclosure Requirement is to provide an understanding of the undertaking's total energy consumption in absolute value, improvement in energy efficiency, exposure to coal, oil and gas-related activities, and the share of renewable energy in its overall energy mix.
35. The disclosure required by paragraph 33 shall include the total energy consumption in MWh related to own operations as follows:
- (a) total energy consumption from non-renewable sources for high climate impact⁴ sectors disaggregated by⁵:
 - i. fuel consumption from coal and coal products;
 - ii. fuel consumption from crude oil and petroleum products;
 - iii. fuel consumption from natural gas;
 - iv. fuel consumption from other non-renewable sources;
 - v. consumption from nuclear products; and
 - vi. consumption of purchased or acquired electricity, heat, steam, and cooling from non-renewable sources; and
 - (b) total energy consumption from renewable sources disaggregated by:
 - i. fuel consumption for renewable sources (including biomass, biogas, non-fossil fuel waste, hydrogen from renewable sources, etc.);
 - ii. consumption of purchased or acquired electricity, heat, steam, and cooling from renewable sources; and
 - iii. consumption of self-generated non-fuel renewable energy.
36. In addition, where applicable, the undertaking shall disaggregate and disclose separately its non-renewable energy production and renewable energy production in MWh.⁶



34. L'obiettivo del presente obbligo di informativa è fornire una comprensione dell'consumo energetico totale dell'impresa in valore assoluto, miglioramento dell'efficienza energetica, l'esposizione alle attività legate al carbone, al petrolio e al gas e la quota di energia rinnovabile al suo interno mix energetico complessivo.

35. L'informativa prevista dal comma comprende il consumo energetico totale in MWh relativi alle proprie operazioni come segue:

(a) consumo totale di energia da fonti non rinnovabili ad alto impatto climatico settori disaggregati per:

- i. consumo di carburante da carbone e prodotti a base di carbone;
- ii. consumo di carburante da petrolio greggio e prodotti petroliferi;
- iii. consumo di carburante da gas naturale;
- iv. consumo di carburante da altre fonti non rinnovabili;

v. consumo di prodotti nucleari; incontro

vi. consumo di elettricità, calore, vapore e raffreddamento acquistati o acquisiti da fonti non rinnovabili;

(b) consumo totale di energia da fonti rinnovabili disaggregato per:

- i. consumo di carburante per fonti rinnovabili (tra cui biomassa, biogas, rifiuti di combustibili non fossili, idrogeno da fonti rinnovabili, ecc.);
- ii. consumo di elettricità, calore, vapore e raffreddamento acquistati o acquisiti da fonti rinnovabili; incontro
- iii. consumo di energia rinnovabile non combustibile autoprodotta.

36. Inoltre, ove applicabile, l'impresa disaggrega e indica separatamente le proprie produzioni di energia non rinnovabile e produzione di energia rinnovabile in MWh.



ESRS e aspetti sociali



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA



Camera di Commercio
Firenze
dal 1770 la casa delle imprese



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



Camera di Commercio
Pistoia-Prato



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST



UNIONCAMERE
TOSCANA


isi innovazione
sviluppo
imprenditoriale
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE



EXPOSURE DRAFT

ESRS S1
Own workforce

April 2022



Open for comments until 8 August 2022

PTF-ESRS
Project Task Force on European sustainability reporting standards





Requisito informativo S1-17 – Tasso di remunerazione totale annuo

AG 148. Nel compilare le informazioni richieste dal paragrafo 84, l'impresa deve:

- (a) includere tutti i dipendenti;
- (b) considerare, a seconda delle politiche retributive dell'impresa, tutto quanto segue:
 - io. stipendio base, che è la somma della liquidità garantita, a breve termine e non variabile compenso;
 - ii. compenso totale in contanti, che è la somma dello stipendio base e delle indennità in contanti, dei bonus, delle commissioni, della partecipazione agli utili in contanti e di altre forme di pagamenti variabili in contanti; E
 - iii. compenso diretto, che è la somma del compenso totale in contanti e del valore equo totale di tutti gli incentivi annuali a lungo termine (ad esempio, premi di opzioni su azioni, azioni o quote limitate, azioni o quote di performance stock, azioni fantasma, diritti di apprezzamento delle azioni e premi in denaro a lungo termine).
- (c) applicare la seguente formula per il coefficiente di remunerazione totale annuo:

Retribuzione totale annua per la persona più pagata dall'impresa


Retribuzione totale annua mediana del dipendente (escluso l'individuo più pagato)



EXPOSURE DRAFT

ESRS S4 Consumers and end-users

April 2022



Open for comments until 8 August 2022

PTF-ESRS
Project Task Force on European sustainability reporting standards





Requisito informativo S4-5 – Adottare misure sugli impatti materiali sui consumatori e sugli utenti finali ed efficacia di tali azioni

AG 44. Il presente obbligo di informativa si concentra sulle misure che l'impresa ha messo in atto per rispondere ai suoi impatti materiali sui consumatori e sugli utenti finali, nonché sulle misure volte a ottenere ulteriori impatti positivi. L'impresa deve rendere pubblico se e in che misura le sue misure hanno l'obiettivo finale di fornire risultati migliori nella vita dei consumatori e degli utenti finali, ma partono dal punto di vista dell'impatto negativo che intendono prevenire, mitigare o porre rimedio. L'obbligo di informativa consente inoltre a un'impresa di rendere pubbliche ulteriori iniziative o processi attraverso i quali mira a produrre impatti positivi e che non fanno parte di uno sforzo per affrontare gli impatti negativi.

AG 45. Ci vuole tempo per comprendere gli impatti negativi e il modo in cui l'impresa può esserne coinvolta lungo la sua catena del valore, nonché per identificare risposte adeguate e metterle in pratica.

È quindi improbabile che un'impresa possa dimostrare di aver affrontato tutte le sfide. Pertanto, l'impresa dovrà spiegare:

- (a) i suoi approcci generali e specifici per affrontare gli impatti negativi rilevanti;
- (b) le sue iniziative volte a contribuire ad ulteriori impatti positivi e materiali;
- (c) i progressi compiuti nei suoi sforzi durante il periodo di riferimento; E
- (d) i suoi obiettivi di miglioramento continuo.

AG 46. In relazione a ciascun impatto materiale, l'impresa deve spiegare quali funzioni interne sono coinvolte nella gestione dell'impatto e quali tipi di azioni intraprendono per affrontare gli impatti negativi e promuovere gli impatti positivi. L'azione appropriata varierà a seconda che l'impresa causi o contribuisca a un impatto materiale, o se sia coinvolta perché l'impatto è direttamente collegato alle sue operazioni, prodotti o servizi da un rapporto commerciale.

AG 47. L'impresa spiega se e come garantisce che le sue pratiche non causino o contribuiscano a impatti negativi rilevanti sui consumatori e sugli utenti finali, comprese, se del caso, le sue pratiche in relazione al marketing, alle vendite e all'uso dei dati. Ciò può includere la spiegazione dell'approccio adottato quando sorgono tensioni tra la prevenzione o la mitigazione degli impatti negativi materiali e altre pressioni aziendali.



- AG 48. Dato che gli impatti negativi sostanziali che colpiscono i consumatori e gli utenti finali potrebbero non essere causati dall'impresa da sola e potrebbero essere collegati a entità o operazioni al di fuori del suo controllo diretto, l'impresa deve spiegare se e come cerca di utilizzare la leva finanziaria con le imprese interessate relazioni per gestire tali impatti. Ciò può includere l'uso della leva commerciale (ad esempio, far rispettare i requisiti contrattuali nei rapporti commerciali o implementare incentivi), altre forme di leva finanziaria all'interno del rapporto (come fornire formazione o sviluppo di capacità sull'uso corretto del prodotto o sulle pratiche di vendita ai rapporti commerciali) o collaborazione fare leva con colleghi o altri attori (come iniziative volte al marketing responsabile o alla sicurezza dei prodotti) per motivare i rapporti commerciali ad agire.
- AG 49. Se l'impresa segnala la propria partecipazione a un'iniziativa di settore o multilaterale come parte delle sue azioni volte ad affrontare gli impatti negativi materiali, l'impresa deve chiarire in che modo l'iniziativa, e il proprio coinvolgimento, mirano ad affrontare l'impatto materiale interessato. Può riferire ai sensi del requisito di informativa ESR S4-4 in merito a eventuali obiettivi rilevanti fissati dall'iniziativa e ai progressi verso essi.
- AG 50. L'impresa deve inoltre spiegare se e come considera gli impatti materiali effettivi e potenziali sui consumatori e sugli utenti finali nelle decisioni di terminare i rapporti commerciali e se e come cerca di affrontare eventuali impatti negativi che potrebbero derivare dalla risoluzione.
- AG 51. L'impresa deve spiegare quali risorse sono assegnate alla gestione dei propri impatti materiali con un livello di specificità e dettaglio che consenta ai lettori di acquisire una comprensione approfondita di come vengono gestiti gli impatti.
- AG 52. Se l'impresa ha causato o contribuito a effettivi impatti negativi materiali sui consumatori e sugli utenti finali durante il periodo di riferimento, deve spiegare se e come ha fornito o consentito il rimedio (nella misura del suo contributo).
- AG 53. Qualora si siano verificati impatti negativi sostanziali durante il periodo di riferimento, ma l'impresa non li abbia causati né vi abbia contribuito, può spiegare se e come ha assunto un ruolo nell'utilizzare la propria leva finanziaria per contribuire a consentire un rimedio per i consumatori e i consumatori finali. utenti.
- AG 54. L'impresa deve spiegare come monitora l'efficacia delle proprie azioni per gestire gli impatti materiali durante il periodo di rendicontazione e eventuali lezioni apprese dai periodi di rendicontazione precedente e corrente. I processi utilizzati per monitorare l'efficacia delle azioni possono includere feedback delle parti interessate, sistemi di misurazione, meccanismi di reclamo, procedimenti giudiziari e/o relative decisioni giudiziarie, valutazioni esterne delle prestazioni e benchmarking. Se esiste una relazione con un obiettivo ai sensi dell'obbligo di informativa ESR S4-4, l'impresa spiega la connessione.



ESRS VSME



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA



Camera di Commercio
Firenze
dal 1770 la casa delle imprese



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



Camera di Commercio
Pistoia-Prato



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST



UNIONCAMERE
TOSCANA

isi innovazione
sviluppo
imprenditoriale
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE



Indice dei contenuti

| | |
|---|----|
| Obiettivo del presente [bozza di] Principio e imprese a cui si applica | 6 |
| Moduli che costituiscono il presente [bozza di] Principio | 7 |
| Principi per la redazione della relazione sulla sostenibilità (Modulo Base, Modulo Narrativo-PAT, Modulo Partner commerciali) | 7 |
| Modulo Base | 9 |
| Informativa B 1 – Criteri per la redazione | 9 |
| Informativa B 2 - Pratiche di transizione verso un'economia più sostenibile | 9 |
| Metriche base - Ambiente | 10 |
| B 3 - Energia ed emissioni di gas a effetto serra | 10 |
| B 4 - Inquinamento di aria, acqua e suolo | 10 |
| B 5 - Biodiversità | 10 |
| B 6 - Acqua | 10 |
| B 7 - Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti | 11 |
| Metriche base - Questioni sociali | 11 |
| B 8 - Forza lavoro - Caratteristiche generali | 11 |
| B 9 - Forza lavoro - Salute e sicurezza | 11 |
| B 10 - Forza lavoro - Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione | 11 |
| B 11 - Lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e utilizzatori finali | 12 |
| Metriche base - Condotta delle imprese | 12 |
| B 12 - Condanne e sanzioni per corruzione attiva e passiva | 12 |
| Principi per la redazione della relazione sulla sostenibilità (Narrativo-PAT, Partner commerciali) | 13 |
| Principi di rilevanza da applicare nella preparazione dei Moduli Narrativo-PAT e Partner commerciali | 14 |
| Rilevanza dell'impatto | 14 |
| Rilevanza finanziaria | 15 |
| I portatori di interessi e la loro pertinenza rispetto al processo di valutazione della rilevanza | 15 |
| Narrativo - Modulo Politiche, azioni e obiettivi (PAT) | 16 |
| Informativa N 1 - Strategia: modello aziendale e iniziative di sostenibilità | 16 |
| Informativa N 2 - Questioni rilevanti di sostenibilità | 16 |
| Informativa N 3 - Gestione delle questioni rilevanti di sostenibilità | 16 |
| Informativa N 4 - Principali portatori di interessi | 17 |
| Informativa N 5 - Governance: responsabilità in materia di sostenibilità | 17 |
| Modulo Partner commerciali | 18 |
| Informativa BP 1 - Ricavi in alcuni settori | 18 |
| Informativa BP 2 - Indice di diversità di genere nell'organo di governance | 19 |
| Informativa BP 3 - Obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra | 19 |
| Informativa BP 4 - Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici | 19 |
| Informativa BP 5 - Rischi fisici da cambiamento climatico | 19 |
| Informativa BP 6 - Indice rifiuti pericolosi e/o rifiuti radioattivi | 20 |
| Informativa BP 7 - Allineamento con gli strumenti riconosciuti a livello internazionale | 20 |
| Informativa BP 8 - Processi per monitorare la conformità e meccanismi per affrontare le violazioni | 20 |
| Informativa BP 9 - Violazioni delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali o dei Principi guida delle Nazioni Unite (compresi i principi e i diritti sanciti nelle otto convenzioni fondamentali della Dichiarazione dell'ILO e della Carta internazionale dei | |





B 3 - Energia ed emissioni di gas a effetto serra

23. L'impresa deve riferire in merito ai propri impatti sul clima rendendo noti i propri consumi energetici e le emissioni di gas a effetto serra, come richiesto nei paragrafi seguenti.
24. L'impresa deve indicare il suo consumo totale di energia in MWh, con una ripartizione tra:
 - (a) combustibili fossili; e
 - (b) energia elettrica risultante dalle bollette, con una ripartizione tra fonti rinnovabili e non rinnovabili, se disponibile.
25. L'impresa deve indicare le proprie **emissioni lorde** stimate di **gas a effetto serra (GHG)** in tonnellate di CO₂ equivalenti (tCO₂eq) considerando il contenuto del [GHG Protocol Corporate Standard](#), tra cui:
 - (a) le emissioni di gas a effetto serra di Ambito 1 in tCO₂eq (da fonti di proprietà o controllate); e
 - (b) le emissioni di Ambito 2 in tCO₂eq (cioè le emissioni derivanti dalla generazione di energia acquistata).



B 11 - Lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e utilizzatori finali

37. L'impresa può indicare se dispone di un processo per identificare se ci sono lavoratori ***nella catena del valore, comunità interessate o consumatori*** e utilizzatori finali che sono interessati o possono essere interessati da gravi impatti negativi in relazione alle operazioni dell'impresa (cioè i suoi prodotti, servizi e attività). In tal caso, l'impresa può descrivere questo processo. Se identificati, l'impresa può anche descrivere i tipi di impatti, compresi i luoghi in cui si verificano e i gruppi che ne sono interessati.



Dott. Marcello Marzano

Mobile: +39 347/1891383

e-mail: marzano@studioemmeemme.it

Skype: marcellomarzano

Linkedin: <http://it.linkedin.com/in/marcellomarzano>

Website: www.studioemmeemme.it